



QUESITO

Il quesito riguarda l'art. 35 Comma 1 lettera a) "*a) il datore di lavoro o un suo rappresentante*".
Quesiti:

- 1) chi rappresenta il datore di lavoro, deve avere una delega ufficiale scritta firmata dal datore di lavoro, con la sua firma per accettazione?
- 2) il delegato deve essere obbligatoriamente un dipendente oppure può anche essere un esterno? Se si tratta di una società appartenente ad un holding, può essere un collaboratore del holding anche se non dipendente della stessa società?
- 3) il rappresentante deve avere requisiti e conoscenze specifiche che riguardano le misure di sicurezza?
- 4) quali responsabilità incombono sul soggetto delegato?
- 5) se deve avere una delega scritta, la stessa delega ha valenza anche per le riunioni successive, oppure deve essere delegato per ogni riunione?

RISPOSTA

[Avv. Massimiliano Oggiano](#)

L'obbligo di indizione e di partecipazione alla riunione periodica di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) grava innanzitutto sul **datore di lavoro** che può e deve:

- a) indire la riunione personalmente ovvero tramite il S.P.P.
- b) partecipare personalmente alla riunione ovvero mediante un proprio rappresentante.

La possibilità del datore di lavoro di avvalersi di un rappresentante per la partecipazione alla riunione non va, ad avviso di chi scrive, confusa con la possibilità, di tutt'altro tenore, che l'ordinamento consente al datore di lavoro di delegare (ai sensi dell'art. 16) parte delle proprie funzioni tipiche e dei correlativi obblighi (tra le quali certamente quelle previste dall'art. 18).

Tra le funzioni tipiche attribuite al datore di lavoro, l'art. 18, lett. v) annovera quella relativa all'obbligo di indire la riunione periodica di cui all'art. 35.

Appare dunque, ad avviso dello scrivente, scindibile:

- a) **l'obbligo di indizione della riunione** - che graverà dunque, alternativamente, sul datore di lavoro ovvero sul proprio delegato di funzioni ex art. 16 (i quali a loro volta potranno concretamente indire la riunione anche avvalendosi del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 35);
- b) **l'obbligo di partecipazione alla riunione** - che graverà sul datore di lavoro personalmente ovvero sul suo delegato di funzioni ai sensi dell'art. 16, può essere adempiuto mediante la individuazione di rappresentante che, per ovvie ragioni, può anche non essere il delegato di funzioni.

La figura del rappresentante del datore di lavoro (ovvero di rappresentante del delegato di funzioni del predetto D.L.) non va pertanto confusa con quest'ultimo e indica semplicemente un soggetto specificamente individuato come proprio rappresentante per la partecipazione alla riunione periodica. È evidente che la designazione del rappresentante (pur se non formalmente canonizzata sotto gli aspetti formali) dovrebbe avvenire in modo esplicito, documentabile e pubblico, in modo da non lasciar adito a dubbi circa la legittimazione del rappresentante e circa il suo correlativo dovere di rendicontare al datore di lavoro con riferimento alle attività svolte durante la riunione (ovvero a tutte le riunioni) ed alle decisioni prese.



Non sono richiesti requisiti particolari con riferimento al rappresentante del datore di lavoro per la partecipazione alla riunione periodica che, pur tuttavia, per evitare attribuzioni di responsabilità collegate alla cosiddetta culpa in eligendo, dovrà esser certamente scelto tra individui idonei a svolgere il relativo ruolo e non dovrà versare in conflitto di interessi.